

LIMITI AL PIGNORAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI

GIOVANNI MAGLIARO

Le somme dovute a titolo di stipendio, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Se l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente le somme possono essere pignorate per l'importo eccedente all'assegno sociale aumentato della metà. La somma eccedente, in entrambi i casi, sarà pignorabile nella misura del quinto. Questa è in sintesi la disciplina attuale del pignoramento di stipendi o pensioni dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2015. La Cassazione ha sottolineato come, prima della nuova normativa, si ritenesse che le somme, pur provenienti da emolumenti pensionistici, una volta acquisite ed entrate a far parte del patrimonio del beneficiario si confondessero con quest'ultimo rendendo inapplicabili i limiti sanciti a favore del pensionato. La stessa Corte Costituzionale aveva precisato che l'impignorabilità non poteva riguardare il saldo del conto corrente ed aveva rivolto un monito al legislatore sottolineando il pericolo della perdita di un diritto sociale a seguito della confluenza della pensione sul conto corrente. La stessa Cassazione ha anche evidenziato come ora sia stato dato rilievo alla distinzione tra crediti e risparmi introducendo un diverso limite per le due tipologie, correlate al fatto che il pignoramento sia successivo all'accredito ovvero contestuale o precedente rispetto ad esso. Non può assumere rilievo la confusione della pensione col restante patrimonio nell'ambito del conto corrente purché sia attestata la causale dei versamenti. I limiti stabiliti in materia di impignorabilità debbono essere estesi alla materia del sequestro preventivo, in funzione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.



n. 112
11 maggio 2020

Con la sentenza n. 8822 dell'8 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha deciso un interessante caso in cui una pensionata aveva chiesto la restituzione del libretto di deposito a risparmio sequestrato dato che su tale libretto era depositata una somma inferiore ai limiti previsti dalla legge.

Il Tribunale di Agrigento aveva confermato il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale con cui era stata rigettata una richiesta di restituzione relativa al provvedimento di sequestro preventivo funzionale a confisca diretta o per equivalente caduto su un libretto di deposito a risparmio avente un saldo di euro 439,59.

L'interessata aveva presentato ricorso deducendo che il Tribunale aveva disatteso l'orientamento secondo cui alla luce della nuova formulazione dell'articolo 545 codice procedura civile il sequestro non può riguardare una somma fino al triplo dell'assegno sociale. Il saldo degli assegni pensionistici di pertinenza della ricorrente era inferiore a tale limite di impignorabilità.

La Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la restituzione all'avente diritto del libretto di risparmio.

Ha affermato che alla misura penale del sequestro preventivo debbono applicarsi gli stessi limiti previsti dall'articolo 545 c.p.c. citato sull'impignorabilità delle somme percepite a titolo di retribuzione o di pensione. La norma è finalizzata a tutelare e garantire il minimo vitale, per cui l'ordinanza che dispone il sequestro avente ad oggetto un libretto in cui è depositata una somma derivante da pensione di importo inferiore al triplo dell'assegno sociale deve essere annullata.

L'importanza della decisione sta nel fatto che la Cassazione, adeguandosi alla nuova normativa, supera la precedente giurisprudenza sul sequestro fondata sull'affermazione che dopo l'accredito sul conto corrente le somme ricevute a titolo di pensione si confondono col patrimonio del depositario. Purché naturalmente sia attestata la causale dell'accredito sul conto.